



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1384	di data 17/06/2026

Oggetto: APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO PRESUMIBILMENTE DAL 1 OTTOBRE 2026 AL 30 SETTEMBRE 2028", APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E APPROVAZIONE PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA OGGETTO DELLA GARA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 250,00 PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che in data 30.09.2026 si conclude il vigente contratto per il servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento;

ricordato che, ai sensi dell'art. 36 ter 1 comma 6 della LP. n. 23/1990, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà di operare mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;

verificata l'inesistenza, per il servizio di cui trattasi, di convenzioni attivate da APAC;

ritenuto necessario, data l'assenza di una convenzione APAC attiva, indire una nuova procedura per l'affidamento del servizio di medico competente che avrà decorrenza presumibilmente con ottobre 2026;

richiamato l'art. 4 bis 1 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, ai sensi del quale la Provincia Autonoma di Trento mette gratuitamente a disposizione delle Amministrazioni aggiudicatrici la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Contracta, i cui criteri e modalità di utilizzo sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale;

ritenuto di disporre l'affidamento in appalto del suddetto servizio con apposita procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi

pagina 1/8

di servizio di natura intellettuale;

visto l'articolo 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lett. d) l'ente appaltante può procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

dato atto che si ritiene di fissare a base di gara l'importo di euro 154.360,00 (IVA esclusa), definito secondo i conteggi previsionali di cui alla relazione illustrativa agli atti del Servizio Risorse Umane prot. n. 248294 di data 15.06.2026, considerando una durata contrattuale pari ad anni due;

ritenuto di procedere alla prenotazione della spesa necessaria per l'affidamento del servizio con la futura determina di indizione della procedura negoziata;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026 in tema di applicazione del principio di rotazione;

dato atto, in particolare, che, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026, "la rotazione non si applica nel caso in cui l'affidamento avvenga tramite ricorso a procedure ordinarie o comunque aperte al mercato che non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti. In tal senso, si possono considerare procedure *aperte al mercato* e pertanto non soggette all'applicazione del principio di rotazione, le procedure negoziate in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.1 del Codice e l'amministrazione abbia invitato tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione";

ritenuto necessario individuare operatori economici in possesso di specifico requisito di idoneità professionale e che si impegnino al rispetto di specifici requisiti di esecuzione, mediante "Avviso pubblico - indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse - affidamento in appalto del servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento per il periodo presumibilmente dal 1 ottobre 2026 al 30 settembre 2028", di cui all'Allegato n. 2 che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

considerato che i requisiti specificati nell'Avviso allegato risultano proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto e sono mirati a garantire la massima partecipazione alla procedura e al contempo che il servizio sia eseguito con la necessaria professionalità e affidabilità;

dato atto che il predetto documento non costituisce mezzo di indizione della procedura di gara, avendo l'esclusiva finalità di consentire al maggior numero di operatori economici di partecipare alla procedura, in un'ottica di massima tutela della libera concorrenza;

preso atto che, al fine di garantire una più ampia partecipazione, l'Avviso per la Manifestazione di interesse sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Trento, sul sito istituzionale del comune di Trento, sul sito dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici della provincia di Trento (Sicopat - sezione "Avvisi") e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP) attraverso l'utilizzo delle Piattaforma certificata in uso per le Amministrazioni Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento "Contracta", per un periodo non inferiore a 15 giorni;

dato atto che saranno invitati alla successiva procedura negoziata, mediante lettera di invito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, da realizzarsi sulla piattaforma di negoziazione provinciale "Contracta", tutti coloro che avranno manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio indicato nell'Avviso per la Manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione, all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Trento, sul sito web dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP), dell'Avviso per la Manifestazione di interesse, di cui all'Allegato 2 alla presente;

considerato che non si rileva un interesse transfrontaliero certo, in ragione della caratterizzazione locale del servizio, degli importi, delle caratteristiche del servizio e delle prestazioni richieste;

evidenziato che l'affidamento in appalto del presente servizio (cod. CUI

S00355870221202600050) è stato previsto nell'atto di programmazione degli acquisti degli anni 2026, 2027 e 2028 relativo a beni e servizi di importo superiore a 140.000,00 euro, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2025 nr. 142 e variata con deliberazione del Consiglio comunale del 4 febbraio 2026 n. 16 e deliberazione del 15 aprile 2026 n. 34;

dato atto che il Servizio Risorse Umane ha predisposto il Capitolato speciale di appalto parte amministrativa e tecnica di cui all'Allegato n. 1 alla presente determinazione, che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della stessa;

ritenuto di procedere all'esperimento della successiva fase sulla piattaforma Contracta mediante invio di Lettera di invito a tutti gli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse ed iscritti alla piattaforma Contracta con abilitazione al Bando Unico Mepat con cpv 85141000-9;

dato atto che, in applicazione dell'allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, la procedura di gara dovrà concludersi nel termine di n. 4 mesi dalla data di indizione, da individuarsi, nel presente caso, nell'invio della Lettera di invito sulla piattaforma provinciale Contracta;

visto l'art. 5 bis della L.P. n. 2/2016 recante "Incentivi per funzioni tecniche" ai sensi del quale sono riconosciute retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare d'appalto;

dato atto che con la successiva determina di indizione della procedura negoziata sarà previsto l'importo da accantonare al fine del riconoscimento delle retribuzioni incentivanti in relazione alla procedura stessa, corrispondente allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto;

atteso che, considerato quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016, non è possibile la suddivisione in lotti in quanto l'attività di sorveglianza sanitaria è un'attività peculiare non affidabile a soggetti distinti;

atteso altresì che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del medesimo decreto;

dato atto che non è previsto l'obbligo di impegno di lavoratori svantaggiati in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e ii., in considerazione della natura intellettuale del servizio e della necessità di specifiche capacità professionali e tecniche possedute dai singoli professionisti che saranno utilizzati dall'operatore economico per svolgere le delicate attività oggetto di affidamento;

considerato che trattasi di servizio di natura intellettuale e, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 sulla stabilità occupazione del personale impiegato nella gestione uscente;

dato atto infine che, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 non devono essere previste ulteriori specifiche clausole sociali oltre a quelle già previste dall'art. 32 della l.p. n. 2/2016, in quanto la disposizione non si applica agli appalti di servizi di natura intellettuale;

dato atto che è ammesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ad esclusione delle visite mediche preventive in fase preassuntiva, preventive, visite mediche, periodiche e non, con giudizio di idoneità specifica, visite mediche - videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, nonché delle attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto, e in particolare della Funzione di Coordinamento come definita all'art. 1 comma 2 punto 4) del capitolato speciale d'appalto;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e ii. e dell'articolo 108, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., l'affidamento sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'attribuzione all'offerta di ciascun operatore di un punteggio massimo pari a 100 punti così suddivisi: massimo 30 punti all'offerta economica e massimo 70 punti all'offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oggetto della gara", di cui all'Allegato n. 3, che, elaborato dallo scrivente Servizio

Risorse Umane e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, valorizzando i seguenti elementi:

Tabella: Elementi di valutazione

Elemento n. 1 max 40 punti	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ORGANIZZATIVE: sarà valutata, per quanto riguarda le modalità di svolgimento e organizzazione delle prestazioni relative al servizio di sorveglianza sanitaria, l'indicazione di elementi utili ai fini dell'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria, aggiuntivi rispetto agli elementi minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto, l'uso di software di gestione dello scadenziario e degli esiti delle visite e degli altri esami, la digitalizzazione della cartella sanitaria da realizzarsi durante tutta la durata dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 81/2008.
Elemento n. 2 max 6 punti	CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA E CONSULENZA FORNITA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: sarà valutata la descrizione elaborata dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'assistenza e consulenza fornita all'Amministrazione comunale.
Elemento n. 3 max 6 punti	AMBULATORIO: saranno valutati alcuni aspetti dell'ambulatorio che l'OE si impegna e rendere disponibile entro 5 giorni dall'avvio del servizio, come la concentrazione del maggior numero di prestazioni mediche presso un unico ambulatorio, la collocazione dell'ambulatorio, la disponibilità di un parcheggio per gli utenti.
Elemento n. 4 max 4 punti	ESPERIENZA: sarà valutata l'esperienza che presenta il numero più elevato di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in carico all'operatore economico per almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 5 anni precedenti la Lettera di Invito.
Elemento n. 5 max 7 punti	EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN TEMPI RIDOTTI RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: sarà valutata

	l'esecuzione in tempi ridotti delle visite mediche dei lavoratori da eseguire su richiesta dell'Amministrazione.
Elemento n. 6 max 2 punti	CERTIFICAZIONE POSSEDUTA: possesso certificazione del sistema di gestione della qualità.
Elemento n. 7 max 5 punti	SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TRENTO: saranno valutati quali servizi aggiuntivi offerti il supporto psicologico da rendere tramite uno psicologo ad uno specifico Servizio dell'Amministrazione comunale o ad un gruppo di dipendenti oppure da rendere tramite un colloquio individuale con uno psicologo, a favore di un singolo lavoratore, e la formazione per i dipendenti comunali su specifiche tematiche in materia di sorveglianza sanitaria definite in accordo con il comune di Trento.

considerato che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi e sub elementi dell'offerta tecnica facendo ricorso a criteri di natura discrezionale e quantitativa o tabellare. In particolare, i criteri di natura quantitativa o tabellare vengono individuati in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi ovvero con valutazione discrezionale non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire un'efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione;

ritenuto che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17 della l.p. n. 2/2016, siano strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente alle modalità organizzative del servizio che sarà reso e all'ambulatorio che sarà utilizzato per effettuare le visite mediche oppure determinano un miglioramento significativo dell'erogazione del servizio stesso per la Stazione Appaltante e per l'utente - dipendente comunale;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento/sub-elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oggetto della gara", di cui all'Allegato n. 3, che, elaborato dallo scrivente Servizio Risorse Umane e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- non è prevista la riparametrazione dei punteggi dei singoli elementi/sub-elementi. In particolare, si ritiene opportuno non riparametrare i punteggi discrezionali, in quanto si correrebbe il rischio di dare un peso eccessivo a tali elementi qualora offerti solo in minima parte;
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (70 punti), si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica riportando

a 70 il punteggio complessivo più alto, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che la riparametrazione sopra descritta permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che si ritiene di non prevedere una soglia di sbarramento;

dato atto altresì che ai fini della valutazione tecnica delle offerte verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

evidenziato che l'offerta economica viene valutata in ragione del ribasso unico offerto sull'importo a base di gara;

valutato altresì che per l'offerta economica è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti;

valutato, infine, che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", secondo quanto previsto nel Documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oggetto della gara" elaborato dallo scrivente Servizio, di cui all'Allegato n. 3, che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, e che sarà riportato nella Lettera di Invito che sarà inviata nell'ambito della procedura di gara sulla Piattaforma Contracta, formula basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si ritiene di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Si ritiene che il valore dell'esponente " α " debba essere pari a 0,2;

dato atto che, terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed economica, si procede al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla singola offerta sommando il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica con il punteggio ottenuto per l'offerta economica e sulla base dello stesso alla formazione della graduatoria;

rilevato che non è possibile l'anticipazione del prezzo in quanto l'oggetto dell'appalto rientra tra le fattispecie escluse poiché il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e i servizi sono per la loro natura, di tipo intellettuale;

rilevato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata informatica;

rilevato che l'operatore economico dovrà indicare in Piattaforma Contracta il ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad euro 154.360,00 (iva esclusa se dovuta) per il periodo 1 ottobre 2026 – 30 settembre 2028;

visto il Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e tecnica e suoi allegati di cui all'Allegato n. 1, che costituisce la parte fondamentale del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario, e che, allegato alla presente determinazione, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della stessa;

dato atto che, a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà con successiva determinazione ad approvare lo schema di Lettera di invito;

dato atto che, in applicazione dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, stante la delicata natura del servizio nell'ambito della sorveglianza sanitaria sul lavoro e la durata dell'appalto, si prevede la presentazione di una garanzia definitiva da parte del futuro affidatario;

dato atto infine che, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, nei servizi di

natura intellettuale nell'offerta economica l'operatore non deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

richiamata la deliberazione ANAC del 22/12/2025 n. 524, con la quale sono stati definiti i contributi in relazione all'importo stimato complessivo, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti;

considerato che, per la procedura in parola, il contributo in capo alla Stazione appaltante dovuto ad ANAC ammonta ad euro 250,00 da imputarsi sul capitolo 1684 dell'esercizio finanziario 2026 del Peg 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, rinviando la liquidazione della medesima al successivo perfezionamento del CIG;

ritenuto pertanto di impegnare e successivamente liquidare l'importo di euro 250,00 da imputarsi sul capitolo 1684 dell'esercizio finanziario 2026 del Peg 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione e il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. e ii.;
- la Legge provinciale 9 marzo 2006 n. 2 e ss. mm. e ii.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 105/2025 prot. n. C_L378|RFS005|0346399 di data 30/09/2025 di conferimento della responsabilità dirigenziale del Servizio Risorse umane al dott. Alessio Ravagni;

determina

1. di approvare il Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e tecnica e relativi allegati per l'affidamento del servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento, di cui all'allegato n. 1 alla presente determinazione, che firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della stessa;
2. di approvare lo schema di "Avviso pubblico indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse - affidamento in appalto del servizio di medico competente – sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Trento per il periodo 1 ottobre 2026 – 30 settembre 2028", di cui all'Allegato n. 2 che, firmato dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
3. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui al punto 2, all'Albo Pretorio del comune di Trento, sul sito istituzionale del comune di Trento, sul sito dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici della provincia di Trento (Sicopat - sezione "Avvisi") e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP) attraverso l'utilizzo delle Piattaforma certificata in uso per le Amministrazioni Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento "Contracta", per almeno 15 giorni;
4. di approvare il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oggetto della gara", di cui all'Allegato n. 3, che, elaborato dallo scrivente Servizio Risorse Umane e firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
5. di invitare alla successiva procedura negoziata mediante lettera di invito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, da realizzarsi sulla piattaforma di negoziazione provinciale "Contracta", tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico di cui al punto 2;
6. di individuare quale Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le funzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'articolo 7- bis, comma 3, lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse Umane, il quale sarà sostituito in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto;
7. di impegnare e liquidare, al successivo perfezionamento del CIG nel corso della procedura di cui al punto 5), quale contributo dovuto dalla stazione appaltante ad Anac, l'importo complessivo di euro 250,00 imputandolo al capitolo 1684 – Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento all'esercizio finanziario 2026 P.E.G. 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione di cui al punto 7 diventa esigibile entro il 31.12.2026.

Dirigente del Servizio
RAVAGNI ALESSIO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).